

Decreto federale concernente un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo

del 17 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003² su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 2002³,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito quadro di 220 milioni di franchi destinato alla gestione civile dei conflitti e al promovimento dei diritti dell'uomo per un periodo minimo di quattro anni. Il periodo del credito inizia il 1° gennaio 2004.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

A carico della rubrica di credito 201.3600.149 può essere finanziato il personale esterno necessario per l'attuazione delle misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 101

² RS 193.9; RU 2004 2157

³ FF 2002 7091

